

CAMERA DEI DEPUTATI N. 563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, MAGLIETTA, GORRERI DANTE, SULOTTO, RE GIUSEPPINA,
RAVAGNAN, ADAMOLI, CIANCA, KUNTZE**

Presentata il 19 novembre 1958

Norme sulla disciplina del commercio ambulante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di riordinare la disciplina del commercio ambulante, poiché la legge 5 febbraio 1934, n. 327, è ormai in parte anacronistica e in contrasto con la nuova realtà sociale, politica e costituzionale.

La vecchia legge sulla disciplina del commercio ambulante è infatti superata sia nelle sue formulazioni sia nei riferimenti ad autorità ormai soppresse per legge (podestà, consiglio nazionale delle corporazioni, sindacati fascisti, ecc.).

Tanto che, in questi anni è stato necessario, in mancanza di una nuova legge, un adeguamento empirico della vecchia legge del 1934, al determinarsi dei vari aspetti in materia di disciplina del commercio ambulante. Per cui la presente proposta di legge vuole adeguare le disposizioni legislative alle attuali condizioni politiche, e introdurre alcuni nuovi criteri derivanti, in materia, dall'esperienza, mirando fondamentalmente a rendere armonici e complementari gli interessi della categoria dei venditori ambulanti con quelli della massa dei consumatori, nel quadro dell'ordinamento generale dei rapporti fra le categorie economiche, gli Enti locali e lo Stato.

Entrando nel merito è da rilevare che la presente proposta di legge, modifica le parti,

ormai superate, della legge 5 febbraio 1934, n. 327, o comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico e costituzionale; aggiunge nuove norme dimostratesi essenziali per giusti rapporti fra enti pubblici e categoria degli ambulanti.

L'articolo 1 abroga la superata legge 5 febbraio 1934, n. 327, mentre l'articolo 2 definisce la figura dell'ambulante, sulla base dei compiti sociali da esso svolti; includendovi anche in tali compiti l'esercizio del commercio su aree coperte, purché non si effettuino sui mercati all'ingrosso.

L'inclusione esplicita degli ambulanti esercitanti sui mercati coperti è resa necessaria per il fatto che la distinzione contenuta nella vecchia legge ha condotto ad un trattamento fiscale illogicamente differenziato ai danni degli ambulanti che vendono in mercati coperti, particolarmente in materia di imposta di concessione governativa. È chiaro che tale equivoco si è potuto verificare per il fatto che si è tenuto conto astrattamente della località di vendita, e non della specifica figura del venditore, mentre si è confuso il semplice posteggio in mercato coperto non differenziabile di fatto dal posteggio fisso in mercato non coperto con la figura ben altrimenti determinabile, ed estranea, co-

munque, alla categoria dei venditori ambulanti, del venditore sui mercati all'ingrosso.

L'articolo 3 fissa le norme della composizione della Commissione comunale per il rilascio delle licenze: al posto del « podestà », pone ovviamente, il sindaco o un suo delegato, aggiunge un membro nominato dal Consiglio comunale, stabilisce che i rappresentanti di categoria siano indicati fra due elementi di fiducia dell'Associazione dei venditori ambulanti, sopprimendo non solo, ovviamente, i membri di organismi soppressi come quelli della Federazione provinciale del commercio e dei sindacati fascisti del commercio, ma anche ogni riferimento a categorie estranee al commercio ambulante.

L'articolo 4 riproduce lo spirito della vecchia legge per quel che riguarda l'ambito di estensione della licenza (da 1 a 5 province) in quanto si ritiene equo e quindi non modificabile tale criterio.

L'articolo 5 distingue la figura dell'ambulante battitore da quella dei venditori ambulanti di generi alimentari e fissa le norme per il rilascio di apposita licenza per tutto il territorio della Repubblica.

Tale norma sottolinea una chiara distinzione e viene a sostituire l'articolo 11 della vecchia legge che introduceva uno dei più gravi elementi di confusione in materia.

L'articolo 6 indica le norme per la composizione della Commissione provinciale per il commercio ambulante che dovrà fissare, di anno in anno, le direttive generali da seguire nel rilascio e nel rinnovo delle licenze, sostituendo le indicazioni dell'articolo 4 della vecchia proposta di legge che devolveva tali funzioni ai Consigli provinciali dell'economia,

mentre l'articolo 7 sostituisce e semplifica i criteri dell'articolo 5 della vecchia legge in materia di provvedimenti comunali riguardanti una serie di aspetti generali nelle condizioni di esercizio del commercio ambulante.

L'articolo 8 della presente proposta di legge riproduce le norme dell'articolo 6 della vecchia legge, con la sola variante della concessione ad un familiare del titolare della licenza di assumere la rappresentanza dell'esercizio; l'articolo 9 riproduce, con variazioni di forma, l'articolo 7 della vecchia legge in relazione alla concessione di posteggi.

L'articolo 10 della presente proposta di legge viene ad assorbire ed a sostituire le disposizioni generiche ed imprecise dell'articolo 9 della vecchia legge. Con detto articolo si precisano le norme in base alle quali artigiani, agricoltori, coltivatori e mezzadri possono ottenere la concessione della licenza di vendita.

L'articolo 11 della presente proposta di legge non si differenzia se non per modificazioni verbali dall'articolo 10 della vecchia legge, l'articolo 12 sostituisce l'articolo 11 della vecchia legge, facendo riferimento alla Commissione di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge per l'attività dell'ambulante che desidera esercitare in una provincia non indicata nella licenza.

L'articolo 13 della presente proposta di legge tende a sostituire il pressoché analogo articolo 12 della vecchia legge.

L'articolo 14 della presente proposta di legge tende a sottoporre il ritiro della licenza di venditore ambulante all'autorità del sindaco su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 5 febbraio 1934, n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante, è abrogata.

ART. 2.

È considerato venditore ambulante, agli effetti della presente legge, colui che vende a domicilio dei compratori o su aree pubbliche anche coperte o in chioschi, purché la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso.

ART. 3.

Per l'esercizio del commercio ambulante è necessaria la licenza rilasciata, su domanda dell'interessato, dal sindaco del luogo ove l'interessato ha la sua abituale residenza, su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal sindaco stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della categoria e di un membro nominato dal Consiglio comunale. Nessuno dei componenti della Commissione può essere scelto fra i commercianti fissi.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'articolo 166 del Codice per la marina mercantile e dell'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

ART. 4.

La licenza di cui all'articolo precedente è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 3.

La licenza dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque province confinanti o collegate che debbono essere indicate nella licenza. Nel caso in cui le province confinanti siano in numero inferiore a 5, il venditore può indicare in quali altre province limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

ART. 5.

Il venditore ambulante — battitore — che voglia esercitare la sua attività in tutto il territorio della Repubblica deve farne do-

manda al Ministero dell'industria e commercio.

La licenza rilasciata dal Ministero della industria e commercio sentito il parere delle Associazioni nazionali di categoria, abilita al commercio ambulante in tutto il territorio della Repubblica. Tale licenza è soggetta al visto annuale di cui all'articolo 2; può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi, con decreto motivato dal Ministero dell'industria e commercio.

Non possono ottenere la licenza di cui al comma precedente i venditori ambulanti di prodotti alimentari.

ART. 6.

In ogni provincia è costituita una Commissione provinciale del commercio ambulante, presieduta dal prefetto e composta di un membro nominato dalla Camera di commercio, di due venditori ambulanti designati dalle organizzazioni di categoria. Tale Commissione dovrà, entro il mese di novembre d'ogni anno, comunicare ai sindaci le direttive generali da seguirsi nel rilascio o nel rinnovo delle licenze.

I sindaci comunicheranno alla Commissione provinciale del commercio l'avvenuta concessione di nuove licenze ovvero l'apposizione del visto annuale.

ART. 7.

I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento, la soppressione e gli spostamenti dei mercati ambulanti o dei posteggi quanto le deliberazioni del sindaco relative alle tasse di posteggio, all'appalto della riscossione di tali tasse, ad ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante compresi quelli concernenti gli orari di vendita e l'esercizio festivo dei venditori ambulanti, non possono essere emanati, se non su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 3. La Commissione di cui all'articolo 3 è competente ad esaminare le richieste di posteggio dei possessori di licenza nazionale.

ART. 8.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con l'aiuto dei familiari e conviventi. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio, a mezzo di bando, chiosco, quadrupede, carretto, o altro veicolo.

Il titolare può chiedere che un proprio familiare assuma la rappresentanza dell'eser-

cizio, sempre su parere della Commissione di cui all'articolo 3.

La licenza è trasmissibile soltanto ai discendenti e collaterali fino al quarto grado di parentela del venditore ambulante.

ART. 9.

I comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto di licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

I posteggi comunali non possono essere ceduti a nessun titolo, neppure temporaneamente.

ART. 10.

Gli artigiani che intendono vendere al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o su mercati, debbono munirsi della licenza di cui all'articolo 3.

Gli agricoltori che intendono vendere al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati debbono munirsi della licenza di cui all'articolo 3, la quale ha validità per il solo territorio del comune che l'ha concessa.

Alla vendita diretta di derrate ortofrutticole possono aver diritto coltivatori diretti, mezzadri, fittavoli di terreni la cui estensione non supera i 4 ettari. Tale qualità deve essere accertata separatamente da parte dell'Ispettorato agrario provinciale e dalla Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 11.

Compatibilmente con le aree destinate alle fiere ed ai mercati e con le esigenze comprovate sanitarie e di polizia annonaria, il comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza. L'ordinanza del sindaco relativa non può essere presa solo su parere della Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 12.

Il venditore ambulante di prodotti alimentari in genere, di abbigliamento e merci varie che voglia esercitare la sua attività anche in altre province non indicate nella licenza, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione, da inserirsi nella licenza medesima, da parte della Commissione provinciale commercio ambulante competente per territorio, di cui all'articolo 6. L'autorizzazione potrà avere la durata non inferiore ad un mese e non superiore ai 6 in relazione alle con-

dizioni dei mercati ambulanti ed al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata alla Commissione provinciale del commercio ambulante interessata, per il tramite dell'Associazione competente.

ART. 13.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione e delle regioni limitrofe.

In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per uguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

ART. 14.

Il venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, può essere ammonito, può essergli temporaneamente ritirata la licenza ed anche revocata in caso di recidiva.

Il ritiro e la revoca sono disposti dal sindaco che ha rilasciato la licenza, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo e di revoca della licenza di esercizio, l'interessato può ricorrere entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento alla commissione di cui all'articolo 6 che decide inappellabilmente.

ART. 16.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e di grazia e giustizia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stessa.